

Ammissione della caccia alla Pavoncella e alla Tortora selvatica

T.A.R. Veneto, Sez. I 10 febbraio 2022, n. 260 - Lega Italiana Protezione degli Uccelli - Lipu Birdlife Italia Odv, Associazione Italiana World Wide Fund For Nature (Wwf) Onlus Ong, Ente Nazionale Protezione Animali E.N.P.A Onlus, Lav Lega Antivivisezione Onlus Ente Morale, Lega per l'Abolizione della Caccia Lac (avv. Stefutti) c. Regione Veneto (avv.ti Cusin e Peagno) ed a.

Caccia e pesca - Caccia - Stagione venatoria - Approvazione calendario venatorio regionale - Ammissione della caccia alla Pavoncella e alla Tortora selvatica.

(Omissis)

FATTO

Con deliberazione della Giunta n. 792 del 13 luglio 2021, la Regione Veneto ha approvato il calendario venatorio regionale.

Con il ricorso in epigrafe alcune associazioni ambientaliste - la Lega Italiana Protezione degli Uccelli - LIPU, Birdlife Italia, l'Associazione Italiana World Wide Fund For Nature, l'Ente Nazionale Protezione Animali E.N.P.A, la LAV Lega Antivivisezione e la Lega per l'Abolizione della Caccia LAC (nel prosieguo le ricorrenti) - impugnano tale provvedimento limitatamente alle parti in cui ammette la caccia nei confronti della Pavoncella (dal 19 settembre al 31 gennaio con il limite di carniere di 5 capi giornalieri e 25 stagionali) e della Tortora selvatica (ammessa nelle giornate di preapertura della caccia dal 19 al 30 settembre esclusivamente da appostamento).

In merito alla caccia alla Pavoncella l'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA) con parere dell'11 maggio 2021 si è espresso negativamente richiamando la nota del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare prot. N. 0039696 del 29 maggio 2020, che ha chiesto di sospendere la caccia al fine di evitare rischi di apertura di procedure di infrazione da parte della Commissione Europea e con riguardo alla necessità, espressa nella predetta nota, di adottare e attuare dei piani di gestione, ha precisato che l'Istituto ha in corso di redazione tali piani.

Con riguardo alla caccia alla Tortora selvatica, l'Istituto si è espresso parimenti in senso negativo rilevando che si tratta di specie in precario stato di conservazione (SPEC 1 in BirdLife International, 2017) in relazione alla quale recenti rilevazioni hanno registrato un decremento. L'Istituto ha inoltre evidenziato che, nelle more dell'approvazione del piano d'azione europeo oltre che del piano nazionale di gestione della specie, come richiesto dal Ministero della transizione ecologica con nota prot. n. 29730 del 22 marzo 2021, il prelievo venatorio deve essere sospeso per la stagione venatoria 2021 - 2022.

La Regione, muovendo dall'assunto che l'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale in materia di caccia svolge un'attività consultiva non vincolante, ha ritenuto di superare il parere negativo espresso con riguardo alla Pavoncella mantenendone l'inserimento nel calendario venatorio, sulla scorta di una serie di considerazioni. In particolare la Regione ha rilevato che non sarebbero circostanze dirimenti *“l'inserimento della pavoncella nell'allegato A dell'Accordo AEWa (rectius: nella colonna A della tabella 1 dell'allegato III dello stesso Accordo) nella colonna A, categoria 4, che riguarda le specie che possono essere oggetto di caccia con piano d'azione (in vigore a livello europeo) e il fatto che non ne sarebbe consentito il prelievo senza uno specifico piano di azione”*. Infatti, ad avviso della Regione, *“tale Accordo può trovare applicazione nell'ordinamento italiano solo con le procedure previste da quest'ultimo e, in particolare, secondo la procedura di cui al comma 3 dell'art. 18 della L. n. 157/1992 che nel caso di specie non è stata seguita. In realtà l'Accordo AEWa non ha ancora efficacia vincolante né nell'ordinamento comunitario né nell'ordinamento italiano giacché, in ordine alle modifiche della classificazione delle due specie moriglione e pavoncella, la Commissione Europea ha espresso riserva anche per gli Stati membri”*. Peraltro, osserva ancora la Regione, la pavoncella è *“classificata ‘non a rischio’ e in aumento in Europa e Italia, per la specie il prelievo venatorio non è ritenuto una causa del declino” ed inoltre per il rilievo che “il Piano d'Azione Multispecie sui Limicoli elaborato dalla Commissione Europea ha identificato nelle pratiche agricole e nella predazione le principali minacce per la specie, mentre non costituisce una minaccia il prelievo venatorio. Uno studio recente ha dimostrato che in tutta Europa il prelievo venatorio non è una causa del declino della specie (Souhay G, Schaub M (2016) Investigating Rates of Hunting and Survival in Declining European Lapwing Populations. PLoS ONE 11(9): e0163850. doi:10.1371/journal.pone.0163850)”*.

Il parere negativo sulla caccia alla Tortora selvatica è stato parimenti superato dalla Regione la quale ha osservato che *“non è dato conoscere studi che attestino, per la realtà veneta, l'inadeguatezza degli archi temporali definiti dall'art. 18 della Legge n. 157/92 e la necessità di sospendere il prelievo alla specie in parola”*, evidenziando che *“a seguito delle iniziative in campo europeo sulla specie in parola [. . .] ISPRA non riporta, nel suo parere, la decisione della Commissione Europea per l'areale centro-orientale della tortora, la quale prevede la riduzione pari al 50% dei carniere*

di caccia rispetto alla stagione venatoria 2020-2021”. La Regione ha poi sottolineato come al fine di ottemperare a quanto richiesto sia da ritenersi sufficiente la riduzione del carniere “stagionale a 10 capi, mantenendo il carniere giornaliero pari a 5 capi, limitando contestualmente il prelievo della specie nella forma esclusiva dell'appostamento per tutto il mese di settembre”.

Le ricorrenti sostengono che il calendario venatorio è illegittimo proponendo due motivi di ricorso.

Con il primo motivo lamentano la violazione della Convenzione dell'AEWA, Colonna A della Tabella 1 dell'Allegato III, nonché la violazione della legge 6 febbraio 2006 n.66, e dell'art.7 della Direttiva 09/149/CE, oltre che la violazione di giudicato, in quanto la sentenza di questa Sezione, 16 novembre 2020, n. 1263, intervenuta tra le stesse parti e non appellata, ha annullato il precedente Piano faunistico venatorio della Regione Veneto. In particolare la sentenza ha ritenuto fondato il motivo con cui si sosteneva che la Regione, in attuazione degli accordi internazionali, ai sensi dell'art. 117, primo e quinto comma, della Costituzione, aveva l'obbligo di tutelare in via amministrativa la Pavoncella, escludendola dal calendario venatorio, sempre che tale specie non fosse oggetto di uno specifico piano d'azione che prevedesse delle misure adattative di gestione e il contingentamento dei prelievi, come chiarito dalla Commissione europea.

Sotto tale profilo, prosegue la parte ricorrente, è ravvisabile anche una violazione del giudicato intervenuto tra le stesse parti del giudizio in esame.

Con il secondo motivo le ricorrenti lamentano la violazione degli articoli 7 e 18, comma 3, della legge 11 febbraio 1992 n.157, dell'art. 7 della Direttiva 09/147/CE, il difetto di motivazione e di istruttoria, il difetto di presupposto, nonché la violazione del principio di precauzione ex art. 191 TFUE e 3-ter del D.lgs. n. 152 del 2006, in quanto il parere negativo dell'Ispra, che è organo consultivo tecnico preposto ad assicurare l'osservanza di *standard* minimi uniformi di protezione ambientale, è stato superato in base ad una motivazione inidonea allo scopo. Per quanto riguarda la Tortora selvatica, la Regione si è infatti limitata ad affermare senza riferimenti puntuali l'inattendibilità delle conclusioni a cui è pervenuto l'Ispra, e non ha neppure fatto menzione delle note del Ministero della transizione ecologica e della Commissione europea che hanno rappresentato la necessità di una moratoria alla caccia di questa specie.

Si è costituito in giudizio il Ministero della transizione ecologica il quale, richiamandosi agli obblighi che discendono dall'adesione dell'Unione Europea e dell'Italia all'Accordo AEWA, e dall'art. 7 della Direttiva 09/147/CE che impone di considerare non sostenibile il prelievo delle specie in cattivo stato di conservazione in assenza di specifici piani d'azione, allo stato attuale non ancora approvati, ha apportato delle argomentazioni a sostegno del ricorso.

Si è altresì costituita in giudizio la Regione Veneto deducendo, quanto alla Pavoncella, che dall'accordo AEWA non derivano obblighi perché le relative disposizioni di protezione della specie non sono state ancora approvate dall'Unione Europea, e a livello statale non è stato ancora adottato un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, previsto dall'art. 18, comma 3, della legge n. 157 del 1992 per la modifica dell'elenco delle specie cacciabili. In ogni caso il prelievo di tale specie deve ritenersi consentito perché la Pavoncella è inserita nel Piano d'Azione Multispecie sui Limicoli elaborato dalla Commissione Europea, e in Italia in base ad alcune rilevazioni è giudicata in incremento moderato.

Quanto alla Tortora selvatica la Regione ritiene di aver adempiuto a quanto richiesto dalla Commissione Europea perché, ricadendo il Veneto nell'ambito della rotta migratoria centro-orientale, ha ridotto del 90% il carniere medio stagionale e del 50% quello giornaliero.

Con ordinanza n. 492 del 24 settembre 2021, è stata accolta la domanda cautelare.

Alla pubblica udienza del 1° dicembre 2021, in prossimità della quale le parti hanno depositato memorie a sostegno delle proprie difese, la causa è stata trattenuta in decisione.

DIRITTO

Il ricorso deve essere accolto.

Va in primo luogo evidenziato che l'assunto della Regione secondo cui l'Unione Europea non avrebbe ancora approvato le modifiche all'Accordo AEWA adottate nel corso del Settimo Meeting delle Parti svoltosi nel 2018, dagli Stati Contraenti, che prevedono la tutela della Pavoncella, risulta privo di riscontri, in quanto gli emendamenti dell'allegato 3 dell'Accordo che riguardano anche il Moriglione e la Pavoncella, sono stati approvati con decisione (UE) 2019/1917 del Consiglio dell'Unione Europea del 3 dicembre 2018, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea L 297/5 del 18 novembre 2019, e anche a pag. 5 della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, seconda serie speciale, Unione Europea, n. 5 del 20 gennaio 2020.

In merito alla vincolatività degli obblighi discendenti dall'approvazione degli emendamenti all'Accordo, il Collegio si richiama a quanto già osservato nella precedente sentenza di questa Sezione, 16 novembre 2020, n. 1263 (cfr. altresì quanto affermato nelle sentenze T.A.R. Toscana, Sez. II, 4 maggio 2021, n. 632; id. 30 giugno 2020 n. 848; T.A.R. Liguria, 6 agosto 2020 n. 568), passata in giudicato, rispetto alla quale, come osservato dal Ministero della transizione ecologica nelle proprie difese, non è intervenuto alcun elemento nuovo nel frattempo. In tale sentenza è stato osservato che:

“3.6. In secondo luogo è necessario soffermarsi sugli emendamenti all'allegato 3 dell'Accordo approvati dall'Unione Europea.

La decisione (UE) 2019/1917 del Consiglio dell'Unione Europea del 3 dicembre 2018 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale

dell'Unione Europea L 297/5 del 18 novembre 2019, afferma al quinto considerando che:

‘è opportuno stabilire la posizione da adottare a nome dell'Unione in occasione della settima riunione della conferenza delle parti con riguardo agli emendamenti proposti in quanto la risoluzione avrà carattere vincolante per l'Unione e sarà tale da incidere in modo determinante sul contenuto del diritto dell'Unione, in particolare sulla direttiva 2009/147/CE’; ed infine stabilisce che:

‘La posizione da adottare a nome dell'Unione in occasione della settima riunione della conferenza delle parti dell'accordo sulla conservazione degli uccelli acquatici migratori afro-euroasiatici è riportata di seguito.

L'Unione approva gli emendamenti all'allegato 3 dell'accordo presentati dall'Uganda e stabiliti nel progetto di risoluzione 7.3 della settima riunione della conferenza delle parti dell'accordo, riguardanti le nove specie seguenti: edredone comune (Somateria mollissima), smergo minore (Mergus serrator), moriglione (Aythya ferina), beccaccia di mare (Haematopus ostralegus), pavoncella (Vanellus vanellus), pittima minore (Limosa lapponica), pittima reale (Limosa limosa), piovanello maggiore (Calidris canutus), e totano moro (Tringa erythropus)’.

Per comprendere la ragione per la quale si sia pronunciato il Consiglio dell'Unione Europea, massimo organo decisionale dell'Unione composto dai rappresentanti dei Governi di tutti i Paesi membri, è utile il richiamo alla decisione del Consiglio del 18 luglio 2005 relativa alla conclusione, a nome della Comunità europea, dell'accordo sulla conservazione degli uccelli acquatici migratori afro-euroasiatici (2006/871/CE), pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea L 345/24 dell'8 dicembre 2006. Questa decisione, all'art. 3, prevede che la Commissione Europea sia autorizzata ad approvare a nome della Comunità in modo autonomo gli emendamenti agli allegati dell'accordo, limitatamente ai soli emendamenti che siano coerenti con la normativa comunitaria in materia di conservazione degli uccelli selvatici e dei loro habitat naturali e che non implichino modifiche di detta normativa. In caso contrario l'approvazione degli emendamenti deve essere autorizzata dal Consiglio dell'Unione Europea e qualora un emendamento agli allegati non sia attuato nella normativa comunitaria entro la scadenza del termine di 90 giorni previsto dall'articolo X, paragrafo 6 dell'Accordo, la Commissione formula una riserva in relazione a tale emendamento.

3.7 Ciò è quanto è avvenuto nel caso in esame in cui, dato che gli emendamenti non erano coerenti con la normativa comunitaria, la Commissione ha chiesto al Consiglio dell'Unione Europea di indicare la posizione da esprimere nella settima riunione della conferenza delle parti dell'Accordo, e pur approvando gli emendamenti, ha dovuto esprimere una riserva sul piano tecnico per problemi attinenti all'ordinamento interno e non in relazione al loro contenuto, in quanto tali modifiche richiedono un aggiornamento della direttiva Uccelli che non è possibile attuare entro il termine di novanta giorni dalla data di adozione dell'emendamento da parte della conferenza delle parti.

Ciò tuttavia non significa che, come sostengono la Regione e gli intervenienti, l'Unione Europea abbia espresso obiezioni circa l'esistenza di un cattivo stato di conservazione a livello internazionale di queste specie. Al contrario, deve ritenersi che, avendo approvato gli emendamenti, l'Unione Europea abbia condiviso nel reciproco scambio tra le parti dell'Accordo la necessità di porre in essere delle azioni a loro tutela.

3.8 In questo contesto deve essere letta la nota della Commissione Europea ARES(2019)3896523 del 19 giugno 2019, in cui, pur dando atto che si tratta di specie incluse tra quelle cacciabili in base agli allegati della direttiva 2009/147/CE, viene affermato che, anche a normativa invariata, è comunque doveroso per gli Stati membri perseguire l'obiettivo di assicurare la tutela delle specie in declino a cui tende l'emendamento all'Accordo AEWA approvato anche dall'Unione Europea, secondo le seguenti modalità.

La base giuridica per la tutela viene individuata nell'art. 7, paragrafo 4, della Direttiva Uccelli, il quale stabilisce che gli Stati membri devono accertare che l'attività venatoria delle specie cacciabili di cui all'allegato II “rispetti i principi di una saggia utilizzazione e di una regolazione ecologicamente equilibrata delle specie di uccelli interessate e sia compatibile, per quanto riguarda la popolazione delle medesime, in particolare delle specie migratrici, con le disposizioni derivanti dall'articolo 2”, e nella norma da ultimo richiamata la quale, a sua volta, stabilisce che gli Stati membri devono adottare “le misure necessarie per mantenere o adeguare la popolazione di tutte le specie di uccelli di cui all'articolo 1 a un livello che corrisponde in particolare alle esigenze ecologiche, scientifiche e culturali, pur tenendo conto delle esigenze economiche e ricreative”.

La nota della Commissione Europea per attuare gli emendamenti all'Accordo si richiama pertanto al documento “Guida sulla Caccia ai sensi della Direttiva Uccelli”, redatto dalla stessa Commissione, il quale prevede che la caccia delle specie in declino “non può per definizione essere sostenibile a meno che non faccia parte di un piano di gestione correttamente funzionante che coinvolga anche la conservazione dell'habitat e altre misure che rallenteranno e alla fine invertiranno il declino”, e su questa base dispone la sospensione della caccia fino a che non vengano sviluppati degli appositi piani di gestione.

3.9. L'affermazione contenuta nella nota del Ministero dell'Ambiente del 28 maggio 2020 circa il rischio dell'avvio di una procedura di infrazione da parte della Commissione Europea in caso di mancata sospensione della caccia al Moriglione e della Pavoncella, contrariamente a quanto affermano la Regione e gli intervenienti, risulta corretta.

Infatti l'Accordo AEWA, dal punto di vista dell'ordinamento comunitario, è un accordo che appartiene alla categoria degli accordi c.d. “misti”, a cui aderiscono, per le parti di competenza, sia l'Unione Europea che i singoli Stati membri. Si tratta di accordi in cui, essendo entrambi parti contraenti, il dovere di leale cooperazione deve garantire un'azione

coordinata per la loro esecuzione.

La Corte di Giustizia ha rimarcato che in questi casi deve essere tutelato l'interesse dell'Unione a che i propri Stati membri rispettino gli impegni assunti in forza dell'Accordo a cui essa stessa ha aderito, e che si adoperino per un'applicazione effettiva ed uniforme dello stesso, con conseguente responsabilità in caso di inadempimento (cfr: CGUE, cause riunite C-392/98 e C-300/98, Parfums Christian Dior SA c. Tuk Consultancy BV, sentenza del 14 dicembre 2000, punti 36 e 38; CGUE, causa C-239/03, Commissione c. Francia, sentenza del 7 ottobre 2004, punti 29 – 31; CGUE causa C-104/81, Hauptzollant Mainz c. Kupferberg, sentenza del 26 ottobre 1982, punti 12-13).

In questo senso la mancata adozione di adeguate forme di tutela delle specie del Moriglione e della Pavoncella a seguito della loro inclusione tra le specie oggetto di tutela ai sensi della Accordo AEWa può costituire inadempimento di obblighi e del dovere di lealtà discendenti dall'appartenenza all'Unione Europea.

3.10 Deve inoltre essere precisato che l'Italia ha autonomamente ratificato l'Accordo AEWa con legge 6 febbraio 2006 n. 66, e sotto questo profilo la mancata adozione di adeguate forme di tutela di queste specie protette in base all'emendamento approvato potrebbe costituire anche una violazione dell'Accordo e quindi, nei limiti in cui sia configurabile, un illecito internazionale.

3.11 La Regione, in ciò confortata dalle associazioni venatorie intervenienti, sostiene tuttavia che non spetti a lei dare applicazione all'Accordo internazionale, ma che debba attivarsi semmai il Presidente del Consiglio dei Ministri che in merito ha una competenza esclusiva ai sensi dell'art. 18, comma 3, della legge 11 febbraio 1992, n. 157. Tale norma prevede che la variazione dell'elenco delle specie cacciabili in conformità alle vigenti direttive comunitarie e alle convenzioni internazionali, è effettuata con uno specifico decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri. Le Regioni ritengono che, fino al momento dell'eventuale adozione di tale decreto, deve ritenersi consentito alle stesse di non escludere le due specie dall'elenco di quelle cacciabili previste dal proprio calendario venatorio (in tale senso si è pronunciata la Commissione politiche agricole della Conferenza Stato Regioni nella riunione del 19 luglio 2019: cfr. i docc. 1 e 2 depositati in giudizio dalla Regione l'8 ottobre 2020).

3.12 Questo ordine di idee non può essere condiviso.

La disposizione di cui all'art. 18, comma 3, della legge 11 febbraio 1992, n. 157, che riserva al Presidente del Consiglio dei ministri la competenza a dare attuazione alle direttive comunitarie e alle convenzioni internazionali, è stata adottata nel 1992 in un contesto istituzionale del tutto diverso da quello attuale, in cui alle Regioni era preclusa una diretta attuazione della normativa comunitaria (solo con l'art. 13 della legge 14 aprile 1998, n. 128, è stata consentita alle Regioni a statuto ordinario l'immediata attuazione delle direttive) e degli accordi internazionali, ed in cui il Governo con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri svolgeva la funzione di indirizzo e coordinamento delle attività delle Regioni ponendo vincoli anche all'esercizio della potestà legislativa regionale ai sensi dell'art. 3, commi secondo e terzo, della legge 22 luglio 1975, n. 382, e dell'art. 4 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616. Che il potere prefigurato dall'art. 18, comma 3, della legge 11 febbraio 1992, n. 157, sia espressione e retaggio storico della ormai non più vigente funzione di indirizzo e coordinamento svolta dal Governo nei confronti delle Regioni, lo si ricava anche dal testo dei due decreti del Presidente del Consiglio dei ministri che hanno modificato l'elenco delle specie cacciabili, ovvero i DPCM 21 marzo 1997 e 22 novembre 1993, il cui articolo 3 disponeva che “le regioni provvedono ai rispettivi atti legislativi e amministrativi di adeguamento alle disposizioni del presente decreto”, ponendo un vincolo alla legislazione regionale con un atto di natura amministrativa, secondo una modalità oggi non più ipotizzabile nel mutato contesto istituzionale.

3.13 Infatti per effetto della riforma del Titolo V della Costituzione disposta ad opera della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, le Regioni hanno ottenuto il riconoscimento di un'autonoma competenza a dare attuazione alla normativa comunitaria ed internazionale.

L'art. 117, comma 1, della Costituzione, ora dispone che “la potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali”; al comma 5 prevede che le Regioni, nelle materie di loro competenza, “provvedono all'attuazione e all'esecuzione degli accordi internazionali e degli atti dell'Unione europea, nel rispetto delle norme di procedura stabilite da legge dello Stato, che disciplina le modalità di esercizio del potere sostitutivo in caso di inadempienza”.

La legge 5 giugno 2003, n. 131, recante disposizione per l'adeguamento dell'ordinamento al nuovo Titolo V della Costituzione, all'art. 1, comma 1, stabilisce che “costituiscono vincoli alla potestà legislativa dello Stato e delle Regioni, ai sensi dell'articolo 117, primo comma, della Costituzione, quelli derivanti dalle norme di diritto internazionale generalmente riconosciute, di cui all'articolo 10 della Costituzione, da accordi di reciproca limitazione della sovranità, di cui all'articolo 11 della Costituzione, dall'ordinamento comunitario e dai trattati internazionali” e all'art. 6, comma 1, dispone che “le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, nelle materie di propria competenza legislativa, provvedono direttamente all'attuazione e all'esecuzione degli accordi internazionali ratificati”.

E' pertanto corretto ritenere che, nel nuovo contesto istituzionale ed ordinamentale realizzato a seguito della riforma del Titolo V della Costituzione, le Regioni, anche a legislazione invariata e senza la necessità della previa adozione di un apposito decreto del Presidente del consiglio dei ministri, abbiano l'obbligo di dare immediata attuazione in via amministrativa all'Accordo AEWa ratificato con legge 6 febbraio 2006 n. 66, ed agli obblighi comunitari discendenti dall'adesione al predetto Accordo da parte dell'Unione Europea, nella materia di loro competenza legislativa di carattere

residuale della caccia, in cui le attribuzioni delle Regioni possono essere sempre esercitate alzando lo standard di tutela ambientale previsto dal legislatore nazionale (cfr. Corte Costituzionale sentenze n. 291 del 2019; n. 139 del 2017; n. 74 del 2017 e n. 278 del 2012; n. 116 del 2012; n. 233 del 2010; n. 227 del 2003). Il calendario venatorio che escluda la cacciabilità di alcune specie non si pone infatti in contrasto con alcuna norma di legge nazionale o regionale (la possibilità per le Regioni di “limitare e non di ampliare il numero delle eccezioni al divieto generale di caccia” è ammessa da tempo: cfr. Corte Costituzionale n. 272 del 1996; n. 577 del 1990; n. 1002 del 1988).

Su tale premessa la Regione Veneto avrebbe dovuto attuare in via amministrativa le azioni necessarie a salvaguardare le specie del Moriglione e della Pavoncella a seguito del loro inserimento, per effetto dell'emendamento approvato, nel corso del Settimo Meeting delle Parti, anche dall'Unione Europea, tra quelle soggette a tutela nell'ambito della Convenzione AEWA. Pertanto il calendario venatorio della Regione Veneto, nella parte in cui ha ammesso tra le specie cacciabili anche il Moriglione e la Pavoncella nonostante la mancanza, allo stato, di validi piani di gestione, deve essere annullato”.

Il secondo argomento su cui poggia il provvedimento impugnato, riproposto nelle difese della Regione, introduce un profilo nuovo rispetto alla questione esaminata con riguardo al precedente Piano faunistico venatorio, concernente l'attuale esistenza di un piano di gestione idoneo a consentire il prelievo della Pavoncella.

L'argomento non è condivisibile.

Infatti il piano a cui si richiama la Regione, denominato “*International Multi-species Action Plan for the Conservation of Breeding Waders in Wet Grassland Habitats in Europe 2018-2028*” non può essere qualificato come un piano di gestione della specie idoneo a consentire la caccia di questa specie, perché ha ad oggetto le problematiche inerenti le popolazioni nidificanti, ossia gli individui che materialmente si riproducono nel territorio di riferimento, mentre l'attività venatoria nel caso di specie ha ad oggetto per la grande maggioranza popolazioni migratrici (la precisazione si può leggere nel paragrafo “caccia” a pag. 28 del piano: cfr. doc. 8 depositato in giudizio dalla parte ricorrente), e non è stato elaborato dall'Unione Europea ma da un gruppo di associazioni all'interno di un progetto Life.

Il primo motivo del ricorso, con il quale le ricorrenti contestano l'inserimento nel calendario venatorio della Pavoncella, è pertanto fondato, e può ritenersi assorbita, per motivi di economicità, l'ulteriore censura di nullità sotto questo profilo per violazione del giudicato costituito dalla sentenza di questa Sezione, 16 novembre 2020, n. 1263.

Quanto al secondo motivo di ricorso, con il quale le ricorrenti lamentano l'illegittimità del provvedimento impugnato per la parte in cui ammette il prelievo della Tortora, deve ritenersi fondata l'eccezione di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse sollevata dalla Regione Veneto nella memoria depositata in giudizio il 28 ottobre 2021.

Infatti il calendario venatorio impugnato ha cessato di produrre effetti in relazione al prelievo della Tortora, in quanto la stagione venatoria si è conclusa il 30 di settembre.

Poiché l'utilità derivante dall'eventuale annullamento deve essere riferita all'atto impugnato e non a futuri ed eventuali atti a fronte dei quali non vi è ancora stato l'esercizio del potere amministrativo, come affermato in giurisprudenza in casi analoghi (cfr. Consiglio di Stato, Sez. III, 23 marzo 2021, n. 2484; T.A.R. Lombardia, Milano, Sez. IV, 26 luglio 2021, n. 1822; T.A.R. Lombardia, Milano, Sez. I, 22 gennaio 2020, n. 127), questo motivo deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.

In definitiva il ricorso deve essere accolto, con riguardo al primo motivo.

La peculiarità e parziale novità di alcune delle questioni trattate giustifica l'integrale compensazione delle spese di giudizio tra le parti.

(Omissis)